COMUNE DI INTROBIO

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C.E. 10572

N° **44** del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, DIRETTE E INDIRETTE, POSSEDUTE DAL COMUNE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175

Il giorno **23-12-2021** alle ore **20:30** nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **straordinaria** ed in seduta **pubblica** di **prima** convocazione.
Risultano:

AIROLDI ADRIANO STEFANO	Presente	SELVA PIERO ANGELO	Presente
BRINI FABIO	Assente	ARTUSI LINO	Presente
REGAZZONI TIZIANA CATERINA	Assente	VALSECCHI PATRIZIA	Assente
BENEDETTI RICCARDO	Presente	LA VECCHIA NADIA	Assente
ARTUSI SILVIA	Presente		
SILVA MAURO	Presente		
SPOTTI ELIO	Presente		

Presenti: 7 Assenti: 4

Partecipa il Vice Segretario Comunale DOTT. **ROSARIA MARIA MALUGANI**.

Il Signor **AIROLDI ADRIANO STEFANO - SINDACO** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, DIRETTE E INDIRETTE, POSSEDUTE DAL COMUNE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175

Ai sensi degli artt. 49 e 147 *bis* D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della seguente proposta di deliberazione.

IL VICE SEGRETARIO
F.to DOTT. ROSARIA MARIA MALUGANI

INTROBIO, 07-12-2021

Ai sensi degli artt. 49 e 147 *bis* del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della seguente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE - FINANZIARIO
F.to DOTT. ROSARIA MARIA MALUGANI

INTROBIO, 07-12-2021

Il Presidente sottopone al Consiglio Comunale, per l'esame e l' approvazione, la seguente proposta di deliberazione.

Uditi gli interventi
Il Sindaco *Presidente chiede al Vice Segretario comunale di illustrare la proposta del punto all'ordine del giorno ed Egli dà seguito alla richiesta. Terminata l'esposizione nessuno interviene.*

Il Consiglio Comunale

Richiamato il D.Lgs. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18 della L. 124/2015, recante "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (di seguito, "TUSP" o "Testo Unico"), come modificato e integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito, "*Decreto correttivo*");

considerato che, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo agli Enti Locali di eseguire la ricognizione straordinaria entro il mese di settembre 2017 (art. 24, TUSP), nonché la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche con frequenza annuale, come disciplinata dall'art. 20 del TUSP;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 25/09/2017 avente a oggetto la "Revisione straordinaria delle partecipazioni *ex* art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni sociali possedute";

visto l'art. 20 del TUSP che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "*annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti* (...), *un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*" (art. 20, c. 1), entro il 31 dicembre di ogni anno (art. 20, c. 3);

considerato che i piani di razionalizzazione previsti dalla norma devono essere adottati dagli enti pubblici se, in sede di revisione delle partecipazioni, rilevano l'esistenza di una delle situazioni elencate nell'art. 20, c. 2, TUSP, il quale dispone:
"*I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".

considerato che il Comune può mantenere partecipazioni nelle società esclusivamente per lo svolgimento di una o più delle attività dell'art. 4, c. 2, del TUSP (a condizione che siano necessarie per le sue finalità istituzionali *ex* art. 4, comma 1); le attività ammesse dalla norma sono elencate di seguito:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

tenuto conto che devono essere oggetto di una delle misure indicate dall'art. 20, commi 1 e 2, TUSP – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – oppure essere cedute, le partecipazioni che rientrano in una delle seguenti condizioni:
1) società che non hanno per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, c.1, TUSP);
2) società che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie elencate nell'art. 4, c. 2, TUSP;
3) partecipazioni previste dall'art. 20, c. 2, TUSP, ossia:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
b) società che risultano prive di dipendenti o hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio anteriore all'entrata in vigore del Decreto correttivo, cioè negli anni 2014-2016, hanno conseguito un fatturato medio annuo non superiore ad euro 500.000 *(limite transitorio stabilito dall'art. 26, comma 12-quinquies, TUSP, introdotto dall'art. 17 del Decreto correttivo);*
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

considerato che le disposizioni del Testo Unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-*bis*, D.L. 138/2011 e ss. mm. e ii., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, se l'affidamento dei servizi alla medesima società è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica oppure se la società rispetta i requisiti stabiliti per l'affidamento diretto di tipo *in house providing*;

considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 TUSP, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) ed il requisito dell'attività prevalente perché producono almeno l'80% del loro fatturato svolgendo i compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore rispetto al limite anche a finalità diverse, a condizione che tale produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio, per mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

tenuto conto che la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute è stata effettuata dai competenti uffici comunali, in conformità ai criteri ed alle regole sopra indicati, negli allegati (**Allegato A, B, D**) alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale redatti sulla base delle indicazioni dettate dal MEF nel documento "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche";

dato atto che per i motivi esposti, con riferimento alla data del **31 dicembre 2020**, il Comune possiede le seguenti **partecipazioni dirette**:

- **Lario Reti Holding S.p.A.**, codice fiscale e P. IVA 03119540130, con sede a Lecco, via Fiandra n. 13, la quale gestisce il servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Lecco mediante affidamento diretto con modalità *in house providing* - quota di partecipazione del Comune **1,07%**;
- **Silea S.p.A.**, codice fiscale e P. IVA 00912620135, con sede a Valmadrera (LC), Via L. Vassena, n. 6, la quale è l'azienda di riferimento nell'ambito territoriale della provincia di Lecco per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, dalla fase di raccolta dei rifiuti fino al trattamento ed alla trasformazione dei rifiuti - quota di partecipazione del Comune **0,654%**;

Inoltre, il Comune possiede, con riferimento alla data del **31 dicembre 2020**, le seguenti **partecipazioni indirette**:

- **ACSM AGAM S.p.A.**, P. Iva 01978800132, con sede a Monza, via Canova 3, società quotata in Borsa Italia che controlla un gruppo di società che esercitano servizi pubblici locali: distribuzione del gas, igiene urbana, illuminazione pubblica, teleriscaldamento, ecc. - controllata da LRH Spa con una quota **23,93%** del capitale sociale;

- **Seruso S.p.A.**, codice fiscale e P. IVA **02329240135,** con sede a Verderio (LC), via Piave 89, proprietaria e gestore di un impianto tecnologicamente avanzato per la selezione della frazione secca dei rifiuti *(c.d. sacco viola)* - controllata da Silea Spa con l'**80,5%**.

dato atto altresì che, con riferimento alla **data odierna**, il Comune possiede le medesime partecipazioni in via diretta e in via indiretta appena indicate;

visto il D.Lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 42, comma 2, lett. *e)*, D.lgs. n. 267/2000, e l'art. 10 TUSP, in merito alla competenza a deliberare;

visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti;

visto il parere favorevole reso dal Responsabile dell'Area Contabile-finanziario, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole reso dal Responsabile dell'Area Contabile-finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-*bis*, c. 1, del D.Lgs. 267/2000;

richiamati:
- La L. 241/1990 e ss. mm. e ii.;
- il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
- il D.lgs. 175/2016 e ss. mm. e ii.;
- il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
- la L.R. 26/2003 e ss. mm. e ii.;
- il vigente Statuto comunale.

il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. 8, essendo n. 8 i Consiglieri partecipanti alla riunione,

d e l i b e r a

1. Di approvare, ai sensi della Legge 241/1990, le motivazioni in fatto e in diritto meglio espresse in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di approvare, in base all'art. 20 del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica (TUSP), la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, anche in via indiretta, con riferimento alla data del 31 dicembre 2019, così come risulta dalle Schede **Allegati A), B), D)** della presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

3. di accertare che, in base al risultato della ricognizione ordinaria delle partecipazioni dirette e indirette possedute dal Comune, esistono le condizioni per il mantenimento delle medesime partecipazioni secondo quanto stabilito dal TUSP, per i motivi e con le modalità illustrate negli Allegati A), B) e D);

4. di approvare, in base all'art. 20, c. 5, TUSP, la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione adottato nell'anno 2020 con l'indicazione dei risultati conseguiti, contenuta negli allegati A), B), C) e D);

5. di incaricare il Responsabile dell'area economico finanziaria della trasmissione della presente deliberazione alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, nonché di procedere alle comunicazioni relative agli esiti della presente ricognizione ordinaria in apposita sezione dell'applicativo Partecipazioni del Portale del Ministero dell'Economie e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro e a tutte le società partecipate dal Comune, in via diretta e indiretta.

Successivamente, con separata e unanime votazione, attesa la rilevanza dell'oggetto e la tempistica dettata dalla normativa vigente in materia, e pertanto riscontrati i contrassegni dell'urgenza, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to AIROLDI ADRIANO STEFANO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ROSARIA MARIA MALUGANI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

INTROBIO: 27 GEN. 2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ROSARIA MARIA MALUGANI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

INTROBIO: 27 GEN. 2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ROSARIA MARIA MALUGANI